
La stabile organizzazione: quadro sinottico

di [Maurizio Villani](#)

Pubblicato il 19 Ottobre 2004

un comodo Quadro Sinottico sulla Stabile Organizzazione.

Stabile Organizzazione: concetti fondamentali

- ART. 162 DEL NUOVO TESTO UNICO -

(D.P.R. n. 917/86 modificato dal D.Lgs. n. 344 del 12/12/2003)

Definizione di Stabile Organizzazione

ART. 162, comma 1, del nuovo Tuir.	Definizione generale di “stabile organizzazione”.	1. “Fermo restando quanto previsto dall’art. 169, ai fini delle imposte sui redditi, l’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 448, l’espressione “stabile organizzazione” indica una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato”.
------------------------------------	---	---

Fattispecie positive: ipotesi che configurano una stabile organizzazione.

Sono Stabili Organizzazioni:

ART. 162, comma 2, del nuovo Tuir.	Fattispecie che di per sé, <i>ex lege</i>, configurano una stabile organizzazione.	2. "L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali, anche in zone situate al di fuori delle acque territoriali in cui, in conformità dell'articolo 3 del diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione nazionale relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, può esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali.
---	---	--

ART. 162, comma 3, del nuovo Tuir.	Particolare ipotesi di stabile organizzazione.	3. “Un cantiere di costruzione o di montaggio, di installazione, ovvero l’esercizio di attività di supervisione ad esso connesse, è considerato “stabile organizzazione” soltanto se il cantiere, progetto o attività abbia una durata superiore a tre mesi”.
ART. 162, comma 6, del nuovo Tuir.	Ipotesi di stabile organizzazione personale. Figura dell’agente dipendente.	6. “Nonostante le disposizioni dei commi precedenti e salvo quanto previsto al comma 7, costituisce una stabile organizzazione dell’impresa di cui al comma 1 il soggetto residente o non residente, che nel territorio dello Stato abitualmente conclude in nome dell’impresa stessa contratti diversi dall’acquisto di beni”.

Fattispecie negative: fattispecie per le quali non è possibile un espresso riferimento alla stabile organizzazione

Non sono stabili organizzazioni:

ART. 162, comma 4, del nuovo Tuir.	Elenco delle fattispecie che, ex lege, comunque non configurano una stabile tassazione.	4. “Una sede fissa di affari non è, considerata stabile organizzazione se: a) viene utilizzata una installazione, deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa; b) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, esposizione o di consegna; c) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione o della riparazione a parte di un’altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata per acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa; e) viene utilizzata ai soli fini di svolgere l’impresa, qualsiasi altra attività che non sia attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario; f) viene utilizzata ai soli fini dell’esercizio combinato delle attività menzionate da a) ad e), purché l’attività della sede fissa di affari, nel suo insieme, quale risulta da tale considerazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.
---	--	--

ART. 162, comma 5, del nuovo Tuir.	Ulteriore e singolare ipotesi negativa di stabile organizzazione.	5. "Oltre a quanto previsto dal comma 4, non costituisce di per sé stabile organizzazione dell'impresa la disponibilità a qualsiasi titolo di elaborazioni elettroniche e relativi impianti ausiliari, purché consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni o servizi".
ART. 162, comma 7, del nuovo Tuir.	Una delle particolari ipotesi negative di stabile organizzazione personale. Figura dell' agente indipendente.	7. "Non costituisce stabile organizzazione dell'impresa non residente il solo fatto che essa eserciti nel territorio dello Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un corrispondente generale, o di ogni altro intermediario, anche se di uno status indipendente, a condizione che le persone agiscano nell'ambito della propria attività".
ART. 162, comma 8, del nuovo Tuir.	Ancora una particolare fattispecie negativa di stabile organizzazione personale.	8. "Nonostante quanto previsto dal comma 7, non costituisce stabile organizzazione dell'impresa il solo fatto che essa stessa eserciti nel territorio dello Stato la propria attività per mezzo di un raccomandato, di un agente marittimo di cui alla legge 4 aprile 1968, n. 100, di un mediatore marittimo di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 478 che abbia i poteri di gestione commerciale o operativa dell'impresa, anche in via continuativa".

ART. 162, comma 9, del nuovo Tuir.	Particolare e specifica circostanza che non configura una stabile organizzazione.	9. “Il fatto che un’impresa non risieda in uno Stato senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato controlla un’impresa residente in uno Stato controllata, o che entrambe le imprese siano controllate da un terzo soggetto esente, non costituisce motivo sufficiente per considerare una delle dette imprese una stabile organizzazione nell’altro Stato dell’altra”.
------------------------------------	---	--

Analisi comparativa Modello OCSE – NUOVO TUIR

Nel presente schema vengono segnalate le sole e principali differenze che caratterizzano l'art. 162 del nuovo Tuir rispetto all'art. 5 del Modello OCSE di *Convenzione contro le doppie imposizioni*.

ART. 162 Nuovo TUIR, comma 2.	2. “...f)..., anche in zone situate al di fuori delle acque territoriali in cui, in conformità al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione nazionale relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, lo Stato può esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali”.
--	--

ART 162 Nuovo TUIR, comma 3.	3. "...o di installazione, ovvero l'esercizio di attività di supervisione ad esso connesse...soltanto se tale cantiere, progetto o attività abbia una durata superiore a tre mesi".
ART. 162 Nuovo TUIR, comma 5.	5. "Oltre a quanto previsto dal comma 4 non costituisce di per sé stabile organizzazione la disponibilità a qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi".
ART. 162 Nuovo TUIR, comma 8.	8. " Nonostante quanto previsto dal comma precedente, non costituisce stabile organizzazione dell'impresa il solo fatto che la stessa eserciti nel territorio dello Stato la propria attività per mezzo di un raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, o di un mediatore marittimo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478, che abbia i poteri per la gestione commerciale o operativa delle navi dell'impresa, anche in via continuativa".

Stabile Organizzazione e giurisprudenza

- Cass., sent. 7 marzo 2002, n. 3368. (Caso Philip Morris).
- Cass., sent. 25 maggio 2002, n. 7682. (Caso Philip Morris).
- Cass., sent. 25 luglio 2002, n. 10925. (Caso Philip Morris).
- Cass., sent. 11 marzo 2003, n. 3570.
- Cass., Sez. trib., sent. 8 marzo 2004, n. 4639.
- Corte Giust., sent. 17 luglio 1997, C- 190/95.

Stabile Organizzazione e riferimenti normativi *ante* riforma fiscale

- ART. 20, comma 1, lettera e), “vecchio” TUIR.
- ART. 112, comma 2, “vecchio” TUIR.
- ART. 113, comma 1, “vecchio” TUIR.
- Art. 5 Modello di Convezione OCSE.

Stabile Organizzazione e prassi amministrativa

- Circ., 30 aprile 1977, n. 7/1496.
- Circ., 27 marzo 2003, n. 20/E.

Leggi anche:

[Presupposti sulla stabile organizzazione](#)

[Risparmiare \(legalmente\) imposte attraverso la stabile organizzazione, la branch exemption, le C.F.C.](#)

ottobre 2004

AVV. MAURIZIO VILLANI